

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI A PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI  
SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE

Spett.le

Regione Emilia-Romagna

Area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni

[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

E p.c. ARPAE

(PEC della provincia territorialmente competente)<sup>1</sup>

**PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI RELATIVE AL:**

☒ Piano/Programma, sotto indicato

☐ Progetto, sotto indicato.

*(Barrare la casella di interesse)*

PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030)

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)*

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale  
Legambiente Emilia-Romagna

*(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)*

**PRESENTA**

ai sensi del d.lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni**:

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

☐ Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

<sup>1</sup> - Piacenza: [aoppc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoppc@cert.arpa.emr.it)  
- Parma: [aoppr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoppr@cert.arpa.emr.it)  
- Reggio Emilia: [aoores@cert.arpa.emr.it](mailto:aoores@cert.arpa.emr.it)  
- Modena: [aoomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoomo@cert.arpa.emr.it)  
- Bologna: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)  
- Ferrara: [aofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aofe@cert.arpa.emr.it)  
- Forlì-Cesena: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)  
- Ravenna: [aora@cert.arpa.emr.it](mailto:aora@cert.arpa.emr.it)  
- Rimini: [aorn@cert.arpa.emr.it](mailto:aorn@cert.arpa.emr.it)

- ☒ Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- ☐ Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- ☒ Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
- ☐ Altro (*specificare*) \_\_\_\_\_

### TESTO DELL' OSSERVAZIONE IN ALLEGATO 1

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'allegata informativa per il trattamento dei dati personali effettuato dalla Regione Emilia-Romagna per l'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal d.lgs. 152/06 e dalla l.r. 4/2018 nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale, conformemente al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web delle valutazioni ambientali VIA-VAS della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>). L'Allegato 2 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione" e l'Allegato 3 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul sito web delle valutazioni ambientali VIA-VAS.

### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1- Testo dell'osservazione

Allegato 2 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 3 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 1- testo dell'osservazione

Allegato XX - \_\_\_\_\_ (*inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente*)

Bologna, 5 giugno 2023

Il/La dichiarante

## TESTO DELLE OSSERVAZIONI RELATIVE AL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030)

**Considerazioni generali**

**Osservazione:** Anche alla luce delle considerazioni riportate nei paragrafi 7.7.2.2 e 11.2.1, per meglio caratterizzare le responsabilità in materia di inquinamento atmosferico dovute alle principali infrastrutture stradali presenti in Emilia-Romagna (di competenza nazionale, regionale, provinciale e comunale, per i Comuni maggiori), si ritiene utile **integrare il presente Piano con una valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria di tali infrastrutture, quantificando le emissioni prodotte per ciascuna di esse sulla base dei dati di percorrenza e del parco veicolare disponibili.**

Tale analisi può essere anche inclusa all'interno del monitoraggio del Piano previsto dall'art. 35 delle Norme tecniche di attuazione.

**Norme tecniche di attuazione – Art. 5 “Durata e ambito territoriale di applicazione del Piano”**

**Osservazione:** Alla luce della revisione delle Direttive europea in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in corso, considerate anche le recenti linee guida pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che indicano i valori massimi di concentrazione delle principali sostanze inquinanti in atmosfera accettabili per garantire la salute della popolazione esposta a tali sostanze e che stanno orientando le scelte dell'Unione Europea su tale materia, è prevedibile una riduzione dei valori limiti legali di concentrazione delle sostanze inquinanti in atmosfera che saranno inseriti nella nuova normativa di livello europeo.

Considerata l'urgenza, segnalata anche dall'Unione Europea, di ridurre drasticamente il numero di morti premature connesse alla scarsa qualità ambientale, si ritiene opportuno che il presente Piano Aria contenga la previsione di avviare, alla data di approvazione della nuova Direttiva, la stesura di un nuovo Quadro Conoscitivo per la redazione dell'aggiornamento del Piano stesso. Tale previsione è auspicabile anche alla luce della data ipotizzata per il raggiungimento di detti nuovi limiti legali, prevista oggi al 2030.

**Si propone quindi di integrare l'articolo in esame come segue:**

***[...] 4. Qualora, nel periodo di validità del Piano, fossero approvate modifiche ai valori limite, ai livelli critici o ai valori obiettivo previsti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE oppure fosse approvata una Direttiva in sostituzione della citata, la Regione avvia la revisione dei documenti del presente Piano per consentire l'aggiornamento del Piano stesso, degli obiettivi e delle misure ad essi collegate entro i successivi due anni. Entro l'anno successivo all'aggiornamento del Piano, la Regione completa l'aggiornamento dei Piani settoriali collegati alla luce dei nuovi obiettivi e delle misure previste dall'aggiornamento del Piano.***

**Norme tecniche di attuazione – Art. 10 “Provvedimenti abilitativi in materia ambientale”**

**Osservazione:** In materia di autorizzazioni, è fondamentale la coerenza tra i quantitativi di emissione autorizzati e gli obiettivi indicati dal Piano. Per questo, si ritiene fondamentale l'adozione di un meccanismo di controllo “a posteriori” che, connesso al monitoraggio annuale e al Catasto delle emissioni, consenta di evitare l'incremento complessivo delle emissioni. Si propone di seguito un'ipotesi per tale meccanismo.

Si ritiene altresì importante che tale meccanismo venga progressivamente declinato sulla scala dei territori provinciali per evitare il disequilibrio tra i diversi territori per quanto riguarda i quantitativi di emissioni autorizzate.

Si propone quindi di integrare l'articolo in esame come segue:

*[...] 3. Qualora gli esiti del monitoraggio di cui all'art. 35, connesso con le informazioni raccolte all'interno del Catasto delle emissioni di cui al paragrafo 11.4.3.8 della Relazione generale, dimostrassero un incremento delle emissioni complessivamente autorizzate rispetto all'anno precedente, l'approvazione di ulteriori autorizzazioni è temporaneamente sospesa e la Giunta regionale è tenuta a riferire all'Assemblea legislativa relativamente alla situazione verificatasi. La Giunta è altresì tenuta a presentare un programma d'azione che consenta di riportare le emissioni complessivamente autorizzate ai valori più bassi raggiunti in precedenza.*

*4. A partire dal 1° gennaio 2026 la procedura di controllo di cui al comma 3 è attivata in presenza di un incremento di emissioni autorizzate su scala provinciale. La sospensione delle nuove autorizzazioni e il programma d'azione sono entrambi riferiti alla provincia o alle province in cui si è verificato detto incremento.*

#### **Norme tecniche di attuazione – Art. 12 “Limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato”**

**Osservazione:** In relazione alla definizione della soglia di chilometri annuali consentita dal sistema “Move-In”, si ritiene opportuno inserire all'interno della Relazione generale l'indicazione esplicita di tali soglie (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.1.3.4”). Si ritiene altresì utile includere nelle Norme in esame indicazione esplicita della revisione di dette soglie.

Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:

*[...] 6. Le limitazioni alla circolazione di cui ai commi 1 e 2, non si applicano ai veicoli aderenti al servizio Move-In, nei limiti e alle condizioni dello stesso come specificati al paragrafo 11.1.3.4 della Relazione generale, fatta salva l'applicazione delle limitazioni alla circolazione disposte nell'ambito delle domeniche ecologiche e delle misure emergenziali, di cui all'articolo 16. **Le modifiche alle soglie di cui alla tabella contenuta nel paragrafo 11.1.3.4 possono avvenire soltanto in senso restrittivo e sono eventualmente disposte, a seguito del monitoraggio di cui all'art. 35, secondo le modalità di cui all'art. 6, c. 1, lett. b).** [...]*

**Osservazione:** Allo scopo di rendere più efficace il sistema di controllo, alla luce del maggior traffico generato dai centri urbani più popolosi (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.1.3.3”), si ritiene necessario aumentare il numero di controlli da effettuare nei Comuni con più di 50 000 abitanti.

Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:

*[...] 7. Il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell'ambito della fruizione del servizio Move-In, è il seguente:*

- Comune Bologna: **4500** controlli/anno;
- Comuni >100.000 abitanti: **3600** controlli/anno;
- Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: **2700** controlli/anno;
- Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
- Comuni 5.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
- Comuni < 5.000 abitanti: 100 controlli/anno. [...]

**Osservazione:** Inoltre, per quanto riguarda le sanzioni comminate ai Comuni inadempienti, si ritiene necessario integrare le previsioni del presente articolo con una preclusione anche per quanto riguarda il sostegno economico agli interventi sulla viabilità stradale.

**Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:**

*[...] 10. La concessione di finanziamenti regionali per interventi di mobilità sostenibile finalizzati all'attuazione delle misure di cui al presente Piano **nonché di finanziamenti per la realizzazione e/o la manutenzione di infrastrutture stradali** è preclusa nei confronti dei Comuni che non abbiano adottato i provvedimenti amministrativi in tema di traffico di cui ai commi 1, 2 e 5 ovvero non abbiano effettuato la comunicazione dei controlli di cui ai commi 7 e 8. [...]*

#### **Norme tecniche di attuazione – Art. 15 “Altre misure di contenimento delle emissioni”**

**Osservazione:** Alla luce della natura prescrittiva di quanto previsto nell'articolo in esame, si ritiene utile specificare uno strumento sanzionatorio per vincolare i Comuni al rispetto di quanto previsto.

**Si propone quindi di modificare l'articolo in esame includendo la previsione di sanzioni per i Comuni che non adempiono ai controlli di quanto previsto dall'articolo stesso.**

#### **Norme tecniche di attuazione – Art. 16 “Misure emergenziali”**

**Osservazione:** Allo scopo di rendere più regolare il controllo delle condizioni di disattivazione delle misure emergenziali, si ritiene opportuno non alterare i giorni settimanali di controllo qualora uno di essi cada in corrispondenza di una festività, ma semplicemente di procedere alla verifica del ripristino delle condizioni di accettabilità dei livelli di concentrazione nel giorno di controllo successivo (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.1.3.7”). Tale previsione è anche in linea con l'adozione di un principio di maggior cautela in presenza di condizioni di qualità ambientale tali da aver comportato l'attivazione delle misure emergenziali.

**Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:**

*1. [...] Qualora i giorni di controllo di cui al presente comma ricadano in giorni festivi, **le misure emergenziali sono prorogate al primo giorno di controllo successivo non festivo.** [...]*

**Osservazione:** Allo scopo di rendere più efficaci le previsioni delle misure emergenziali relative al settore agrozootecnico, si ritiene opportuno circoscrivere maggiormente le eccezioni ai divieti di spandimento dei liquami zootecnici e prevedere adeguato monitoraggio (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.5.3.4”).

**Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:**

*[...] 2. Per Comuni dell'Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e di Pianura ovest si applicano le seguenti misure emergenziali:*

*a) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, **fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente; dette deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio potranno essere concesse soltanto entro il 31 dicembre 2025. Le richieste presentate e le concessioni di deroghe, comprensive dei dati relativi alle attività produttive interessate, alla capienza degli stoccaggi in questione e ai quantitativi autorizzati in deroga, sono rendicontate all'interno del monitoraggio del Piano. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente***

*lettera le tecniche di spandimento con alta efficienza rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca riportate nella tabella al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione generale; i quantitativi di liquami oggetto di spandimento con tali tecniche sono comunicati agli uffici regionali competenti e sono rendicontati all'interno del monitoraggio del Piano; [...]*

**Osservazione:** Inoltre, con riferimento alle prescrizioni di cui ai commi da 2 a 4 dell'articolo in esame, si ritiene opportuno definire un valore minimo di controlli alla stregua di quanto previsto per la circolazione veicolare all'art. 12, c.7.

**Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:**

*[...] 6. I Comuni danno attuazione alle prescrizioni contenute ai commi da 2 a 5 del presente articolo con opportuni atti, anche con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e attivano, durante la vigenza delle misure emergenziali di cui ai commi 2 e 3, specifici controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di combustioni all'aperto, di spandimento dei liquami e delle limitazioni della circolazione. I Comuni comunicano alla Regione, nell'ambito del monitoraggio di cui all'art. 35, gli atti e i controlli effettuati ai sensi del presente comma. Entro due anni dall'entrata in vigore del Piano la Regione integra le presenti norme con valori minimi dei controlli da effettuare e sanzioni per i Comuni inadempienti. [...]*

**Osservazione:** Si ritiene inoltre opportuno uniformare la procedura di modifica delle misure emergenziali previste allo standard di modifica delle disposizioni di Piano.

**Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:**

*[...] 7. Con deliberazione di Giunta, sentiti gli enti interessati, **può essere modificato ed integrato** il meccanismo di attivazione di cui al comma 1. **Le misure indicate ai commi 2 e 3 possono essere modificate secondo le modalità di cui all'art. 6, c. 1, lett. a) per migliorarne l'efficacia e l'applicabilità, anche in attuazione di Accordi di bacino padano.***

#### **Norme tecniche di attuazione – Art. 18 “Trasporto pubblico locale e regionale”**

**Osservazione:** Alla luce degli obiettivi di elettrificazione previsti, anche alla luce della necessità di ridurre i consumi energetici (consumi che l'utilizzo di vettori energetici come l'idrogeno farebbe aumentare) e di massimizzare l'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, si ritiene opportuno prevedere la sostituzione degli autobus obsoleti solamente con mezzi elettrici.

*1. Il Piano prevede i seguenti indirizzi:*

*a) sostituzione al 2030 degli autobus di categoria inferiore a Euro 3 **con mezzi elettrici**;*

*b) incremento al 2030 dei passeggeri trasportati dal servizio di trasporto pubblico locale su gomma di un ulteriore 10 % rispetto all'obiettivo posto dal vigente PRIT al 2025;*

*c) incremento al 2030 dei passeggeri trasportati dal servizio di trasporto pubblico su ferro di un ulteriore 20 % rispetto all'obiettivo posto dal vigente PRIT al 2025. [...]*

**Osservazione:** Si ritiene opportuno rafforzare il recepimento degli indirizzi di cui al comma 1 attraverso la condizionalità già prevista al comma 3.

**Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:**

[...] 3. L'approvazione del Piano urbano della mobilità sostenibile e del Piano urbano del traffico **nonché il recepimento in tali Piani degli indirizzi di cui al comma 1, comprensivo di una valutazione preliminare dei costi di attuazione e di una previsione delle linee di finanziamento a cui attingere per la loro attuazione, costituiscono**, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 30 del 1998, condizione di assegnazione in via prioritaria dei finanziamenti regionali previsti per l'attuazione degli interventi volti alla valorizzazione e al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, delle reti della mobilità pedonale e ciclabile e dei sistemi integrati di mobilità. [...]

**Osservazione:** Alla luce degli stessi indirizzi, si ritiene opportuno specificare il termine temporale indicato per l'attuazione della sostituzione degli autobus di categoria inferiore a Euro 3. Si riporta inoltre la previsione di sostituzione di tali mezzi con autobus elettrici indicata nell'osservazione precedente.

**Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:**

[...] 4. Nel bando per l'affidamento del trasporto pubblico locale è previsto l'obbligo per il vincitore di sostituzione degli autobus di categoria inferiore a Euro 3 **con mezzi elettrici** da eseguirsi in modo proporzionale alla durata del servizio, **comunque entro il termine di cui al comma 1, lett. a).** [...]

**Osservazione:** Alla luce dell'innovatività delle operazioni di integrazione e agevolazione tariffaria, si ritiene inoltre utile ampliare il ventaglio di attività promosse dal Piano finalizzate all'attuazione di tali operazioni.

**Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:**

[...] 5. Il Piano promuove azioni di integrazione e agevolazione tariffaria al fine di rendere l'utilizzo del trasporto pubblico maggiormente competitivo rispetto al mezzo privato, **anche attraverso il sostegno ad attività di progettazione, studio di carattere socio-economico e divulgazione.** [...]

**Osservazione:** Si ritiene necessario specificare il carattere di prescrizione di quanto previsto al comma 4.

**Si propone quindi di integrare l'articolo in esame come segue:**

[...] 6. La disposizione di cui al comma 4 ha il valore di prescrizione.

## **Norme tecniche di attuazione – Art. 21 “Misure per il risparmio energetico e contenimento delle emissioni”**

**Osservazione:** Nell'ottica di limitare i consumi di energia, anche a fronte dell'incremento delle temperature durante il periodo estivo, riteniamo necessaria l'eliminazione dell'eccezione concessa a esercizi commerciali ed edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte d'accesso per l'isolamento termico (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.3.3.2”).

**Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:**

[...] 1. [...] a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffreddamento. ~~Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte d'accesso per l'isolamento termico degli ambienti;~~ [...]

**3. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale n. 16 del 18 luglio 2017 è abrogato.**

## **Norme tecniche di attuazione – Art. 22 “Regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile”**

**Osservazione:** Coerentemente con gli obiettivi di minimizzazione delle emissioni da sistemi di riscaldamento domestico a biomassa e con la proposta di emendamento seguente, si ritiene utile inserire un ulteriore divieto a lungo termine per gli impianti con classe inferiore alle “5 stelle” (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.3.3.3”).

**Si propone quindi di integrare l’articolo in esame come segue:**

*[...] 2. Nelle unità immobiliari dotate di sistema multi-combustibile ubicate nei Comuni delle zone Pianure Est, Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l’utilizzo di generatori di calore a uso civile a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore a “tre stelle”, di focolari aperti o che possono funzionare aperti. A decorrere dal 1° ottobre 2025 il divieto di cui al presente comma è esteso ai generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle”. **A decorrere dal 1° ottobre 2029 il divieto di cui al presente comma è esteso ai generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore alle “5 stelle”.** [...]*

**Osservazione:** Alla luce della necessità di interrompere la diffusione di impianti a biomassa nelle zone Pianura Est e Pianura Ovest, si ritiene opportuno bloccare l’erogazione di incentivi per l’installazione di tali impianti entro l’anno in corso (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.3.3.3”).

**Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:**

*[...] 7. I bandi regionali incentivano in via prioritaria la sostituzione di impianti a biomassa solida per il riscaldamento ad uso civile più inquinanti e, **a decorrere dal 1° gennaio 2024**, la sostituzione di impianti di riscaldamento a biomassa legnosa con sistemi alternativi ad alta efficienza non alimentati a combustibili solidi o gassosi (quali, ad esempio pompe di calore). [...]*

## **Norme tecniche di attuazione – Art. 23 “Catasto regionale degli impianti termici”**

**Osservazione:** Si ritiene opportuno allineare maggiormente la conclusione delle registrazioni degli impianti al CRITER al divieto di cui al comma 2 dell’art. 22 (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.3.3.3”).

**Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:**

*[...] Per il censimento, il controllo e l’ispezione periodica la Regione provvede, in attuazione del D.P.R. 74/2013, **entro il 31 dicembre 2025** ad assicurare la registrazione nel Catasto regionale degli impianti termici degli impianti a biomassa legnosa, anche sotto i 5 kW, esclusi i caminetti aperti. [...]*

## **Norme tecniche di attuazione – Art. 25 “Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni”**

**Osservazione:** Per quanto riguarda la “fissazione dei valori limite di emissione”, si ritiene che il riferimento ai “costi sproporzionati” possa essere considerato un deterrente all’adozione delle BAT in alcuni contesti. Si ritiene migliorativo prevedere la fissazione dei valori limite di emissione più bassi, e quindi delle BAT, in tempi successivi all’entrata in vigore dell’autorizzazione.

**Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:**

*1. [...] b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione “BAT*



conclusions”) elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO<sub>2</sub>), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. Qualora la fissazione di detti valori limite comporti costi sproporzionati, ove ciò sia effettivamente dimostrato, l'autorizzazione prescrive il raggiungimento di detti valori limite entro 3 anni dall'emanazione dell'autorizzazione stessa. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.

**Osservazione:** Relativamente al monitoraggio degli effetti dell'articolo in esame, si ritiene opportuno fare esplicito riferimento a quanto previsto nella Relazione.

**Si propone quindi di integrare l'articolo in esame come segue:**

**[...] 4.2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, la Regione si dota del Catasto delle emissioni e dei relativi strumenti di trasparenza e informazione indicati al paragrafo 11.4.3.8 della Relazione generale. [...]**

#### **Norme tecniche di attuazione – Art. 26 “Misure per l'utilizzo dei combustibili”**

**Osservazione:** Si ritiene necessario rafforzare le previsioni del paragrafo circoscrivendo temporalmente l'eccezione prevista in caso di costi sproporzionati (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.4.3.10”).

**Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:**

**1. L'utilizzo di olio combustibile negli impianti termici di cui al titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006 è vietato, se tecnicamente possibile. Nei casi in cui tale divieto comporti costi sproporzionati, a seguito di esplicita richiesta ed opportuna verifica degli uffici regionali competenti, l'utilizzo di olio combustibile non potrà essere autorizzato oltre il 31 dicembre 2025. Le richieste presentate in tal senso, comprensive dei dati relativi al fabbisogno degli impianti interessati, sono rendicontate all'interno del monitoraggio del Piano. [...]**

#### **Norme tecniche di attuazione – Art. 27 “Procedure di valutazione di impatto ambientale”**

**Osservazione:** Si ritiene necessario rafforzare le condizioni necessarie per l'approvazione di progetti sottoposti a VIA responsabili di emissioni inquinanti in atmosfera.

**Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:**

**[...] 1. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianure Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente solamente qualora il progetto presentato non incrementi le emissioni di PM<sub>10</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, COV, NH<sub>3</sub> al netto delle misure di mitigazione previste nel progetto stesso. [...]**

#### **Norme tecniche di attuazione – Art. 28 “Misure di promozione di buone pratiche agricole”**

**Osservazione:** Si ritiene necessario incentivare le sole misure che consentono un'alta efficienza rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca.

**Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:**

1. [...] incentivazione di attività di sostituzione dei laghi con vasche coperte o che assicurino un adeguato rapporto superficie libera/volume del contenitore inferiore o uguale a 0,2 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> ovvero messa in atto di modalità di stoccaggio delle deiezioni con **tecniche alternative di alta efficienza** rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca; [...]

#### **Norme tecniche di attuazione – Art. 29 “Copertura degli stoccaggi dei reflui zootecnici”**

**Osservazione:** Si ritiene congruo con le finalità del Piano evitare l'applicazione di prescrizioni solamente al termine della durata del Piano stesso. Si ritiene inoltre necessario incentivare le sole misure che consentono un'alta efficienza rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.5.3.3”).

Si ritiene infine congruo alle modalità di revisione del Piano applicare anche in questo caso la procedura prevista all'art. 6, c. 1, lett. a).

**Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:**

**1. Dal 1° gennaio 2029, nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, le aziende agricole in esercizio alla data di approvazione del Piano, sono obbligate alla copertura degli stoccaggi dei reflui zootecnici non palabili con **tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniaca ad alta efficienza** o sostituzione con vasche con un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a 0,2 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>. Costituiscono tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniaca a media o alta efficienza quelle indicate alle tabelle riportate al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione generale. **Dette tabelle sono aggiornate secondo le modalità di cui all'art. 6, c. 1, lett. a).** [...]**

**Osservazione:** Alla luce delle cospicue risorse necessarie per l'attuazione della misura di cui al presente articolo, si ritiene opportuno prevedere un monitoraggio specifico all'interno del procedimento di monitoraggio previsto dall'art. 35.

**Si propone quindi di integrare l'articolo in esame come segue:**

**[...] 1.2. Nell'ambito del monitoraggio di cui all'art. 35 si verifica lo stato di avanzamento della misura e lo stato di adozione delle tecniche di cui al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione generale, sulla base delle domande di finanziamento pervenute nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale e dell'attività di controllo svolta, anche allo scopo di rilevare l'eventuale necessità di risorse ulteriori rispetto a quelle stanziare. [...]**

#### **Norme tecniche di attuazione – Art. 31 “Autorizzazioni per gli allevamenti”**

**Osservazione:** Si ritiene necessario autorizzare gli allevamenti per i quali vengono adottate solamente misure che consentono un'alta efficienza rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca.

Si ritiene inoltre congruo alle modalità di revisione del Piano applicare anche in questo caso la procedura prevista all'art. 6, c. 1, lett. a).

Per quanto riguarda le modifiche sostanziali e gli aumenti di potenzialità che corrispondono almeno alla soglia prevista per l'inclusione nel campo di applicazione dell'AIA o dell'AUA, si ritiene che il riferimento ai “costi sproporzionati” possa essere considerato un deterrente all'adozione delle migliori tecniche in alcuni contesti. Si ritiene migliorativo prevedere l'obbligo di adozione delle migliori tecniche in tempi successivi all'entrata in vigore dell'autorizzazione (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.5.3.5”).

Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:

1. [...] b. adozione di tipologie di stabulazione **comprese tra le migliori tecniche disponibili ad alta efficienza;**
- c. copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami con copertura fissa rigida o flessibile, o comunque l'adozione di una delle migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio dei liquami classificabile ad alta efficienza; la copertura dei cumuli o stoccaggio in capannone dei reflui palabili o **l'adozione di un'altra delle migliori tecniche disponibili classificabile a alta efficienza;** [...]
3. Per la valutazione dell'efficienza delle tecniche di cui al comma 1, lettera b), c) e d) si può fare riferimento alle tabelle indicate al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione generale. Le tabelle di cui al presente comma **sono aggiornate secondo le modalità di cui all'art. 6, c. 1, lett. a).**
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai casi di modifica sostanziale di allevamenti esistenti che prevedano ampliamenti e aumenti di potenzialità corrispondenti almeno alla soglia prevista per l'inclusione nel campo di applicazione dell'AIA o dell'AUA. **Nel caso l'adozione delle suddette tecniche comporti costi sproporzionati, ove ciò sia effettivamente dimostrato, l'autorizzazione prescrive il raggiungimento di detti valori limite entro 3 anni dall'emanazione dell'autorizzazione stessa.**

#### **Norme tecniche di attuazione – Art. 33 “Divieto di abbruciamenti dei residui vegetali”**

**Osservazione:** Si ritiene necessaria la rimozione del comma 2 alla luce dell'evitabilità delle emissioni connessi all'abbruciamento dei quantitativi di residui vegetali e dell'opportunità di utilizzare detti residui come biomassa all'interno di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica (si veda osservazione “Relazione generale – Par. 11.5.3.8”).

Si propone quindi di modificare l'articolo in esame rimuovendo il comma 2.

#### **Norme tecniche di attuazione – Art. 35 “Monitoraggio”**

**Osservazione:** Si ritiene sia opportuno esplicitare alcuni indicatori che possono essere inclusi all'interno del monitoraggio del Piano.

Si propone quindi di modificare l'articolo in esame come segue:

1. La verifica dell'attuazione delle disposizioni del Piano è effettuata attraverso il monitoraggio periodico annuale e intermedio riferito all'anno 2027. **Il monitoraggio periodico annuale include l'analisi delle risorse stanziata a favore delle misure previste dal Piano e la stima delle emissioni evitate, la quantificazione delle risorse disponibili per le annualità successive ripartite per misura e la stima delle riduzioni di emissioni inquinanti ottenibili con tali risorse, nonché il quantitativo di riduzione delle emissioni non ancora conseguito rispetto agli obiettivi di cui all'art. 1, c.4 e una previsione delle risorse necessarie. Il monitoraggio periodico annuale include inoltre la rilevazione, tra gli altri, dei seguenti indicatori:**

#### **Relazione generale – Par. 11.1.3.3 “Limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti nei centri abitati”**

**Osservazione:** Allo scopo di rendere più efficace il sistema di controllo, alla luce del maggior traffico generato dai centri urbani più popolosi (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 12”), si ritiene necessario aumentare il numero di controlli da effettuare nei Comuni con più di 50 000 abitanti.

Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:

[...] Come già stabilito dalle DGR 33/2021 e 189/2021, il Piano conferma le previsioni inerenti al numero di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione e sul rispetto del servizio Move-In.

Il numero di controlli varia in funzione della popolazione del Comune, secondo i seguenti criteri:

- Comune Bologna **4500** controlli/anno;
- Comuni >100.000 abitanti: **3600** controlli/anno;
- Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: **2700** controlli/anno;
- Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
- Comuni 5.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
- Comuni < 5.000 abitanti: 100 controlli/anno. [...]

#### Relazione generale – Par. 11.1.3.4 “Move-In”

**Osservazione:** In relazione alla definizione della soglia di chilometri annuali consentita dal sistema “Move-In”, si ritiene opportuno inserire all’interno della Relazione generale in esame l’indicazione esplicita di tali soglie. Si ritiene altresì utile includere nelle Norme tecniche di attuazione indicazione esplicita della revisione di dette soglie (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 12”).

**Si propone quindi di integrare il paragrafo in esame inserendo una tabella contenente l’indicazione delle soglie di chilometri annuali consentite per tipologia di veicolo.**

#### Relazione generale – Par. 11.1.3.7 “Misure emergenziali e misure locali”

**Osservazione:** Allo scopo di rendere più regolare il controllo delle condizioni di disattivazione delle misure emergenziali, si ritiene opportuno non alterare i giorni settimanali di controllo qualora uno di essi cada in corrispondenza di una festività, ma semplicemente di procedere alla verifica del ripristino delle condizioni di accettabilità dei livelli di concentrazione nel giorno di controllo successivo (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 16”). Tale previsione è anche in linea con l’adozione di un principio di maggior cautela in presenza di condizioni di qualità ambientale tali da aver comportato l’attivazione delle misure emergenziali.

**Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:**

*[...] Le misure emergenziali rimangono attive fino al giorno di controllo successivo **non festivo** compreso e sono revocate dal giorno successivo all’emissione del Bollettino, se nel giorno di controllo non si verificano le condizioni di attivazione.*

*La previsione è emessa da ARPAE sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell’aria.*

~~*In caso i giorni di controllo ricadano in giornate festive, il giorno di controllo e di decorrenza delle misure vengono rimandati al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso). [...]*~~

#### Relazione generale – Par. 11.3.3.2 “Misure per la riqualificazione e il risparmio energetico”

**Osservazione:** Nell’ottica di limitare i consumi di energia, anche a fronte dell’incremento delle temperature durante il periodo estivo, riteniamo necessaria l’eliminazione dell’eccezione concessa a esercizi commerciali ed edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte d’accesso per l’isolamento termico (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 21”).

**Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:**

*[...] Un'altra misura per il risparmio energetico già prevista dal piano precedente, e che viene confermata con il PAIR 2030, è l'obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare le dispersioni energetiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento; ~~sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte d'accesso per l'isolamento termico degli ambienti.~~*

*I Comuni, nell'atto di recepimento della misura, ai sensi della Legge Regionale n.16/2017, art. 42, comma 2130, fissano le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi sopra riportati. [...]*

#### **Relazione generale – Par. 11.3.3.3 “Regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento a uso civile”**

**Osservazione:** Coerentemente con gli obiettivi di minimizzazione delle emissioni da sistemi di riscaldamento domestico a biomassa, si ritiene utile inserire un ulteriore divieto a lungo termine per gli impianti con classe inferiore alle “5 stelle” (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 22”).

**Si propone quindi di integrare il paragrafo in esame come segue:**

*[...] Il piano prevede la conferma delle norme sull'utilizzo degli impianti termici a biomassa, definendo come ambito di applicazione le zone di Pianura Est, Pianura Ovest e Agglomerato, indipendentemente dalla quota altimetrica, e come periodo di attivazione dal 1° ottobre al 31 marzo. [...]*

*Pertanto, la misura prevederà, dal 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi-combustibile ubicate nei Comuni delle zone Pianura est, Pianura ovest e Agglomerato.*

*A decorrere dal 1/10/2025, il divieto di utilizzo è esteso ai generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle”.*

***A decorrere dal 1/10/2029, il divieto di utilizzo è esteso ai generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alle “5 stelle”. [...]***

**Osservazione:** Si ritiene opportuno allineare maggiormente la conclusione delle registrazioni degli impianti al CRITER al divieto di cui al comma 2 dell'art. 22 delle Norme Tecniche di attuazione (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 23”).

**Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:**

*[...] Il PAIR 2030, dunque, pone l'obiettivo volto al completamento dell'accatastamento degli impianti, anche sotto i 5 kW, esclusi i caminetti aperti, **entro il 31 dicembre 2025.** [...]*

**Osservazione:** Alla luce della necessità di interrompere la diffusione di impianti a biomassa nelle zone Pianura Est e Pianura Ovest, si ritiene opportuno bloccare l'erogazione di incentivi per l'installazione di tali impianti entro l'anno in corso (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 22”).

**Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:**

*[...] Il Piano proseguirà comunque nell'azione di incentivazione del rinnovo del parco impianti, con successivi bandi, che **a decorrere dal 1/1/2024** riguarderanno la sostituzione di impianti di riscaldamento a biomassa*

legnosa con sistemi alternativi ad alta efficienza<sup>135</sup> (es. pompe di calore) non alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi (es. biomassa, gasolio, ecc.).

~~L'eventuale sostituzione con impianti alimentati a biomassa legnosa di ultima generazione sarà valutata come linea di intervento residuale rispetto alla linea di finanziamento di impianti non alimentati a combustibili solidi. [...]~~

#### Relazione generale – Par. 11.4.3.4 “Revisione dei criteri regionali di autorizzabilità”

**Osservazione:** Nell’ottica di promuovere l’abbandono dei combustibili fossili e la minimizzazione degli impatti ambientali correlati agli usi energetici nelle attività produttive, si ritiene opportuno rafforzare le previsioni di revisione dei criteri di autorizzabilità anche attraverso l’introduzione di obiettivi intermedi.

Si ritiene necessario valutare, per gli impianti produttivi che generano rilevanti flussi di massa di sostanze inquinanti, l’introduzione di sistemi di controllo in continuo per tutti i precursori del particolato atmosferico.

**Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:**

[...] I seguenti indirizzi costituiranno un riferimento per la revisione dei criteri: [...]

- limitazioni e divieti su alcune tipologie di combustibili, materie prime e processi produttivi;
- nei cicli di combustione che utilizzano fonti energetiche non rinnovabili, **obbligo di prevedere una progressiva transizione all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili entro il 2035 con obiettivo intermedio di copertura del fabbisogno con fonti energetiche rinnovabili non inferiore al 50% entro il 2030; per il periodo antecedente al 2035, obbligo di utilizzo della tipologia di combustibile a minor impatto ambientale per la copertura del fabbisogno non coperto da fonti rinnovabili;**
- negli impianti termici nel ciclo produttivo prevedere la dotazione di bruciatori a bassa emissione di inquinanti;
- per gli impianti produttivi che generano rilevanti flussi di massa di sostanze inquinanti, installazione di sistemi di controllo in continuo dei principali punti di emissione, con particolare riferimento a **inquinanti precursori del particolato atmosferico e a polveri totali**. Il sistema di monitoraggio e controllo in continuo potrà essere esteso anche ad altri inquinanti rilevanti nello specifico ciclo produttivo o a parametri di controllo del funzionamento dell’impianto; [...]

#### Relazione generale – Par. 11.4.3.8 ““Catasto” delle emissioni”

**Osservazione:** Si ritiene utile integrare le previsioni del paragrafo prevedendo modalità di consultazione facilitata del Catasto tramite portale digitale accessibile anche ai cittadini.

**Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:**

*Al fine di disporre di una base conoscitiva sempre più aggiornata sulle emissioni autorizzate presenti sul territorio e sulle reali emissioni realizzate, si ritiene prioritario procedere alla sistematizzazione dei dati autorizzativi e di controllo, nell’ambito di un progetto complessivo di realizzazione di un database di dati ambientali, che si inserisce negli impegni sottoscritti con il Patto per il Lavoro e per il Clima (precompilato ambientale). Tali approfondimenti della base conoscitiva serviranno per una più accurata valutazione delle reali emissioni del settore produttivo, dei contributi attribuibili alle diverse filiere e permetteranno misure più mirate e proporzionate anche tramite approfondimenti tecnici specifici. Permetteranno inoltre una significativa semplificazione dell’impegno burocratico per la compilazione e la valutazione delle istanze autorizzative e dei controlli. **Attraverso il caricamento dei dati all’interno di un portale digitale pubblicamente accessibile, con informazioni disponibili fino alla scala comunale, sarà infine possibile garantire una corretta e trasparente***



**informazione ai cittadini relativamente al carico emissivo prodotto e alla distribuzione geografica dello stesso.**

#### **Relazione generale – Par. 11.4.3.10 “Limitazione utilizzo dell’olio combustibile”**

**Osservazione:** Si ritiene necessario rafforzare le previsioni del paragrafo circoscrivendo temporalmente l’eccezione prevista in caso di costi sproporzionati (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 26”).

**Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:**

*Il PAIR 2030 conferma la previsione del precedente piano inerente alla limitazione dell’utilizzo dell’olio combustibile: dall’entrata in vigore del presente piano è vietato l’uso di olio combustibile negli impianti termici di cui al titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006, **se tecnicamente possibile. Nei casi in cui tale divieto comporti costi sproporzionati, a seguito di esplicita richiesta ed opportuna verifica degli uffici regionali competenti, l’utilizzo di olio combustibile non potrà essere autorizzato oltre il 31 dicembre 2025.***

*Le richieste presentate in tal senso, comprensive dei dati relativi al fabbisogno degli impianti interessati, sono rendicontate all’interno del monitoraggio del Piano.*

#### **Relazione generale – Par. 11.5.3.3 “Misure relative allo stoccaggio di liquami”**

**Osservazione:** Si ritiene congruo con le finalità del Piano evitare l’applicazione di prescrizioni solamente al termine della durata del Piano stesso. Si ritiene inoltre necessario incentivare le sole misure che consentono un’alta efficienza rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 29”).

**Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:**

*[...] Per le zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato sono inoltre previsti i seguenti obblighi e divieti:*

- ***A partire da 1/1/2029, per le aziende agricole in esercizio alla data di approvazione del Piano, obbligo di copertura degli stoccaggi dei reflui zootecnici non palabili con **tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniaca ad alta efficienza** o sostituzione con vasche con un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a 0,2 m3/m2. Per la valutazione dell’efficienza delle tecniche si potrà fare riferimento alle tabelle riportate al punto 11.5.3.5, elaborate dal CRPA (Centro ricerche produzioni animali) per conto della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto LIFE integrato PREPAIR, incluse nel manuale d’uso dello strumento BAT-Tool153 e agli eventuali successivi aggiornamenti recepiti con atto regionale; [...]***

#### **Relazione generale – Par. 11.5.3.4 “Misure relative allo spandimento dei reflui zootecnici”**

**Osservazione:** Allo scopo di rendere più efficaci le previsioni in merito allo spandimento dei reflui zootecnici, si ritiene opportuno circoscrivere maggiormente le eccezioni ai divieti di spandimento e prevedere adeguato monitoraggio (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 16”).

**Si propone quindi di modificare l’articolo in esame come segue:**

*[...] In caso di attivazione delle misure emergenziali per il rischio di superamento del valore limite giornaliero di PM10 nel periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 31 marzo di ciascun anno, come stabilito al punto 1, lettera d), punto iv) della DGR 1412/2017 e successivamente modificato con DGR 33/2021, il PAIR 2030 conferma, nelle*

zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe.

Sono escluse dai suddetti divieti **le tecniche di spandimento con alta efficienza rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca riportate nella tabella al paragrafo 11.5.3.5. I quantitativi di liquami oggetto di spandimento con tali tecniche sono comunque comunicati agli uffici regionali competenti e sono rendicontati all'interno del monitoraggio del Piano.**

Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo, **che potranno essere concesse soltanto fino al 31 dicembre 2025. Le richieste presentate in tal senso e le concessioni di deroghe, comprensive dei dati relativi alle attività produttive interessate, alla capienza degli stoccaggi in questione e ai quantitativi autorizzati in deroga, sono rendicontate all'interno del monitoraggio del Piano.**

#### **Relazione generale – Par. 11.5.3.5 “Misure per i nuovi allevamenti con autorizzazione integrata ambientale o autorizzazione unica ambientale”**

**Osservazione:** Si ritiene necessario autorizzare gli allevamenti per i quali vengono adottate solamente misure che consentono un'alta efficienza rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca. Per quanto riguarda le modifiche sostanziali e gli aumenti di potenzialità che corrispondono almeno alla soglia prevista per l'inclusione nel campo di applicazione dell'AIA o dell'AUA, si ritiene che il riferimento ai “costi sproporzionati” possa essere considerato un deterrente all'adozione delle migliori tecniche in alcuni contesti. Si ritiene migliorativo prevedere l'obbligo di adozione delle migliori tecniche in tempi successivi all'entrata in vigore dell'autorizzazione (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 31”).

**Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:**

*[...] In particolare, nelle autorizzazioni dovranno essere previsti:*

- a) l'applicazione di tecniche nutrizionali che conseguano una riduzione dell'azoto escreto indicativamente almeno del 10% rispetto a una dieta standard, da stimare tramite un bilancio dell'azoto calcolato con il modello BAT-Tool o con altri strumenti di stima similari;*
- b) l'adozione di tipologie di stabulazione comprese **tra le migliori tecniche disponibili ad alta efficienza;***
- c) la copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami con copertura fissa rigida o flessibile, o comunque l'adozione di una delle migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio dei liquami classificabile ad alta efficienza, la copertura dei cumuli o stoccaggio in capannone dei reflui palabili o l'adozione di un'altra delle **migliori tecniche disponibili classificabile ad alta efficienza;***
- d) lo spandimento dei reflui effettuato con incorporazione immediata o con tecniche classificabili ad alta efficienza;*
- e) la stima delle emissioni di ammoniaca in ogni fase tramite un modello di calcolo quale il BAT-Tool.*

*[...] Le misure precedenti, valide per i nuovi allevamenti, si applicano anche per le modifiche sostanziali degli allevamenti esistenti che prevedano ampliamenti e aumenti di potenzialità corrispondenti almeno alla soglia prevista per l'inclusione nel campo di applicazione dell'AIA (per suini e avicoli) o dell'AUA (per le tipologie di animali a cui è applicabile), **nella misura in cui sia tecnicamente possibile. Nel caso l'adozione delle suddette tecniche comporti costi sproporzionati, l'autorizzazione prescrive il raggiungimento di detti valori limite entro 3 anni dall'emanazione dell'autorizzazione stessa.***

**Le disposizioni di cui al precedente elenco trovano applicazione anche per i nuovi allevamenti non autorizzati con AIA o AUA. [...]**



### Relazione generale – Par. 11.5.3.8 “Misure per la gestione dei residui colturali”

**Osservazione:** Si ritiene necessaria la rimozione della deroga per piccoli quantitativi, alla luce dell’evitabilità delle emissioni connessi all’abbruciamento dei quantitativi di residui vegetali e dell’opportunità di utilizzare detti residui come biomassa all’interno di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica (si veda osservazione “Norme tecniche di attuazione – Art. 33”).

**Si propone quindi di modificare il paragrafo in esame come segue:**

*[...] In materia di abbruciamento dei residui vegetali, il PAIR 2030 stabilisce, a decorrere dall’entrata in vigore, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali, incluse le stoppie e le paglie, anche per le superfici investite a riso, nel periodo 1° ottobre - 31 marzo nelle zone Pianura Est, Pianura Ovest e Agglomerato di Bologna, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).*

~~**L’unica altra deroga al divieto sopra citato è consentita per la combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria.**~~

~~**La deroga sopra citata è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, come stabilito al capitolo 11.1.3.7 della presente relazione, e sempre che non siano stati adottati provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.**~~

*Gli abbruciamenti devono essere effettuati con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. [...]*